REPUBBLICA ITALIANA
*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ**
Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022
E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it
Sito Web: **www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it**
Cod. mecc. **MEIC813006** - Cod. fiscale: **80012730836** - C.U. **UFD6B0**

TRINITY COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre 74387

Prot. n. (vedi segnatura) Capizzi lì, (data del protocollo)

ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARO'
Prot. 0005558 del 02/09/2026
I-1 (Uscita)

**Al personale docente e A.T.A.**
**Al DSGA**
**Al sito web/Agli atti**

**OGGETTO: Quadro normativo su incompatibilità e autorizzazione ad assumere incarichi extraistituzionali o allo svolgimento della libera professione per i dipendenti pubblici**

La materia dell'incompatibilità, del cumulo di impieghi e del rilascio di autorizzazioni per il personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti disposizioni:

- **Art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e successive modificazioni, che disciplina in via generale le incompatibilità, l'Anagrafe delle prestazioni e i criteri di autorizzazione;
- **Art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3** (Testo Unico degli impiegati civili dello Stato), che sancisce il principio del divieto di cumulo di impieghi;
- **Art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico della Scuola), norma speciale e specifica per le incompatibilità del personale ispettivo, direttivo e docente;
- **D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62**, come modificato e integrato dal **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81** (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- **Artt. 56-60 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662** (Misure in materia di servizi pubblici e di personale) relativi al regime del tempo parziale (part-time);
- **Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 del Dipartimento della Funzione Pubblica** in materia di part-time e incarichi stabili/occasionali;
- **CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca** vigente (artt. 33 del CCNL 2003 per i rinvii ordinamentali e le clausole integrative dei successivi contratti collettivi nazionali);

**Presupposti per l'autorizzazione al conferimento di incarichi extraistituzionali**

Per consentire a un dipendente pubblico a tempo pieno l'assunzione di incarichi esterni a titolo oneroso, devono sussistere cumulativamente i seguenti requisiti:

1. **Temporaneità e occasionalità:** L'attività deve configurarsi come una prestazione episodica e saltuaria, escludendo tassativamente qualsiasi forma di stabilità, continuità o organizzazione imprenditoriale.
2. **Assenza di conflitto di interessi:** L'attività svolta non deve collidere con le funzioni d'ufficio né arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Amministrazione, rispettando il principio costituzionale del buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
3. **Compatibilità con i doveri d'ufficio:** L'impegno non deve interferire con il regolare e tempestivo adempimento delle mansioni ordinarie. L'attività deve essere svolta interamente al di fuori dell'orario di servizio e senza l'uso di strutture, mezzi o beni della scuola.

**Il regime di incompatibilità assoluta e relativa**

L'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 mantiene fermo il regime di **incompatibilità assoluta** sancito dal D.P.R. n. 3/1957. È vietato ai dipendenti pubblici a tempo pieno:

- L'esercizio di attività commerciali, industriali, artigianali o imprenditoriali.
- L'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o società commerciali.
- L'accettazione di cariche in società aventi fine di lucro (salvo nomine riservate allo Stato).

Il medesimo articolo introduce tuttavia un regime di **incompatibilità relativa (o condizionata)**: le prestazioni occasionali e gli incarichi extraistituzionali possono essere legittimamente svolti se conferiti o preventivamente **autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico** della scuola di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 53, comma 6, le limitazioni non si applicano:

- Al personale scolastico con **rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%** di quella a tempo pieno. Tale personale può svolgere altre attività professionali o lavorative private (subordinate o autonome), purché non in conflitto di interessi con l'Amministrazione e non pregiudizievoli per l'orario scolastico.

**L'autorizzazione da parte del Dirigente scolastico**

Ai sensi del co. 7 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Le PP.AA. non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge n. 662/96, l'attività lavorativa subordinata, prestata in aggiunta a quella intercorrente con l'amministrazione scolastica, non può, in alcun caso, essere costituita con altra amministrazione pubblica.

Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

**Personale docente**

La disciplina relativa alle incompatibilità del personale docente è rappresentata dalle disposizioni di cui all'art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 (richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001) e all'art. 33 del CCNL 2003".

In merito all'esercizio di attività incompatibili con la funzione docente il MIUR, con nota del 29 luglio 2005, ha precisato che ai sensi del disposto di cui all'art. 508, comma 10, del D.lgs. n. 297/94, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Anche per il personale docente tali divieti non si applicano nei casi in cui sia stata disposta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.

**L'autorizzazione per i docenti all'esercizio della libera professione**

**Ai sensi del comma 15 dell'art. 508 citato, al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente, con l'insegnamento impartito.**

Per quanto concerne l'autorizzazione del dirigente in giurisprudenza è stato precisato che il dirigente è chiamato a verificare che l'esercizio di tale attività non pregiudichi l'attività di docente e la compatibilità con l'orario di insegnamento e di servizio. (cfr. T.A.R. Lombardia - Brescia - Sent. 07 ottobre 1996 n. 963).

La verifica che il dirigente scolastico dovrà compiere al fine di autorizzare o meno l'esercizio della libera professione dovrà tener conto (Consiglio Stato con sentenza 05 febbraio 1994 n. 102):

- del carattere di autonomia o di subordinazione del rapporto di lavoro;
- dell'eventuale pregiudizio dell'attività all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente;
- della coerenza con l'insegnamento impartito.

**Ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto**; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico, inoltre è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (cfr. Cons. Stato, 18/10/1993, n. 393).

**La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare sanzioni pecuniarie e disciplinari, nonché ulteriori conseguenze ai sensi del co. 5 dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).**

**Collaborazioni plurime**

**Gli artt. 35 e 57 del CCNL 29/11/2007 consentono al personale docente ed ATA di prestare la propria collaborazione ad altre scuole.** L'art. 35 prevede che i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente

della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

**L'art. 57 prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;** tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi. Per quanto concerne il pagamento si precisa che la spesa per la collaborazione plurima va imputata necessariamente ai fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce. Infatti, la dotazione finanziaria del fondo di istituto può essere destinata unicamente a retribuire prestazioni di lavoro del personale interno all'Istituzione Scolastica.

**Per il personale non interno è necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione della scuola/ente di appartenenza i cui dati andranno digitati a sistema.**

**Partecipazione ad associazioni o organizzazioni**

Con il D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001) è stato però introdotto l'obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all'amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno. Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazione le adesioni a partiti politici o organizzazioni sindacali (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013).

**Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici**

**Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I., MEF, Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse e i relativi compensi, anche per incarichi a titolo gratuito.**

La banca dati Anagrafe delle Prestazioni è stata istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche.

Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche fino ad arrivare a quanto disposto dal D.lgs. 75/17, art. 8 e art. 22 comma 12, modificando l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, prevedendo una comunicazione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 2018.

La comunicazione è effettuata entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, mentre va comunicato tempestivamente il relativo compenso erogato.

Le esclusioni dagli obblighi di comunicazione sono indicate nella circolare n. 5 del 29/05/1998 e riportati nella comunicazione del MIUR del 24/07/2002, prot. n. 497.

Per il personale della scuola si ritiene che non debbano essere elencati nel censimento tutti i compensi provenienti dal Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Dovranno invece essere rilevati tutti gli incarichi affidati a dipendenti, collaboratori e/o consulenti esterni ai quali sono stati corrisposti compensi con fondi provenienti dal M.I. o extra M.I.

Pertanto, l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

La pubblicazione sul sito web, a norma dell'art. 55, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo della sede di lavoro e alla conseguente notifica.

**La Dirigente scolastica**

***dott.ssa Stefania Carmela Mazza***

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate*